



Decreto Dirigenziale n. 14 del 20/01/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/06. AUTORIZZAZIONE UNICA ART. 208. MODIFICA AL DECRETO AUTORIZZATIVO N. 228 DEL 21.12.2012, AGGIORNATO CON D.D. N. 181 DEL 19.09.2013, PER INCLUSIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE. DITTA R.P.N. SRL CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE, VIA F.LLI BUSCETTO N. 15 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE, LOCALITA' FOSSO IMPERATORE ZONA PIP.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con decreto dirigenziale n. 228 del 21.12.2012 la ditta R.P.N srl è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi , pneumatici fuori uso, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, per un impianto ubicato nel Comune di Nocera Inferiore, Località Fosso Imperatore Zona PIP;
- con decreto dirigenziale n. 181 del 19.09.2013 è stato autorizzato l'aggiornamento del D.D. n. 228 del 21.12.2012;
- la ditta R.P.N. srl ha presentato istanza, acquisita il 04.11.2014 al prot. 736878, di modifica non sostanziale per l'inclusione nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale n. 01/2012 rilasciata dal Comune di Nocera Inferiore il 06/04/2012, con validità di anni quattro a partire dal 04/08/2011;
- con nota del 22.12.2014, prot. 873806, l'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno ha chiesto al Sindaco del Comune di Nocera Inferiore e all'ARPAC – Dipartimento di Salerno, di esprimere parere di competenza circa la modifica non sostanziale sopra emarginata proposta dalla ditta;

ESAMINATI gli atti progettuali allegati all'istanza di modifica non sostanziale, in particolare che la ditta ha dichiarato che:

- il sito in cui è insediato l'impianto della R.P.N. srl in zona PIP Fosso Imperatore di Nocera Inferiore è dotato di rete fognaria interna separata acque bianche e acque nere, laddove, in assenza di collegamento della rete fognaria nera dell'area PIP con collettore fognario all'impianto di depurazione del sub-comprensorio 3 gestito dalla Gori spa, le acque nere prodotte dall'insediamento sono raccolte in vasca a tenuta e gestite quali rifiuti speciali conformemente alla normativa vigente, mentre le acque bianche sono convogliate ed immesse in rete fognaria area PIP con recapito finale, previa depurazione, in canale Fosso Imperatore;
- per lo scarico delle acque bianche (acque meteoriche di dilavamento coperture e piazzale) in rete fognaria con recapito in corpo idrico superficiale canale Fosso Imperatore, ha acquisito autorizzazione allo scarico da parte del Comune di Nocera Inferiore n. 01/2012 con prot. 10616 del 06/04/2012;

TENUTO CONTO che nel termine stabilito con nota prot. 873806 del 22.12.2014 nessun elemento ostativo è pervenuto da parte del Comune di Nocera Inferiore e dell'ARPAC Dipartimento di Salerno;

RITENUTO di poter procedere all'inclusione nell'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 dell'autorizzazione agli scarichi di cui alla succitata richiesta;

RILEVATO che il sito di che trattasi ricade nella sub-perimetrazione dell'ex SIN Bacino Idrografico del Fiume Sarno, declassificato con D.M. Ambiente n. 7/2013, per il quale incombe l'obbligo di procedere alle indagini preliminari di cui all'art. 242 comma 2 del D. Lgs. n. 152/06, sulla base delle linee guida predisposte dall'ARPAC ed approvate con D.D. n. 796 del 09/06/2014, per verificare eventuali contaminazioni delle matrici ambientali;

VISTO

- il D.Lgs n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 1411/2007;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

MODIFICARE con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, il decreto dirigenziale n. 228 del 21/12/2012 aggiornato con D.D. n. 181 del 19/09/2013, includendo

l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue bianche (acque meteoriche di dilavamento coperture e piazzale e di prima pioggia), previa depurazione, in corpo idrico superficiale, canale Fosso Imperatore, e precisando che le acque nere (spogliatoi e servizi igienici) sono conferite in vasca a tenuta a svuotamento periodico da parte di ditta autorizzata, con obbligo di immetterle nella rete fognaria dell'area PIP non appena sarà disponibile il collegamento all'impianto di depurazione del sub-comprendorio 3 gestito dalla Gori spa;

CONFERMARE le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto D.D. n. 228 del 21/12/2012, aggiornato con D.D. n. 181 del 19/09/2013;

EVIDENZIARE che il presente provvedimento è rilasciato alle seguenti condizioni:

- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in acque superficiali". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione di pertinenza;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in corpo idrico superficiale di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se tritati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35° C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. L.gs 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;
 - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di recapito finale nel corpo recettore;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il

- rilascio dell'autorizzazione;
- d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in corpo idrico superficiale;
- e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- il titolare dello scarico è tenuto a consentire ispezioni e controlli da parte del personale degli Enti preposti al controllo e ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante eventuali sopralluoghi, oltre a fornire ogni documento e notizia, utile al buon esito dei controlli, che gli venisse richiesta, a pena di decadenza dall'autorizzazione allo scarico;
 - nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
 - il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque di prima pioggia rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Grassi ed olii animali e vegetali, con cadenza temporale **semestrale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e al Comune di Nocera Inferiore, entro 10 giorni dalla data di certificazione;
 - il titolare dello scarico, qualora determini un inquinamento ambientale, provocando un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, è tenuto a procedere, a proprie spese, agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino delle aree inquinate; è fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno ambientale non eliminabile con gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale;
 - l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;

E' FATTO OBBLIGO alla ditta R.P.N. srl di procedere, entro tre mesi dalla notifica del presente provvedimento, alle indagini preliminari di cui all'art. 242 comma 2 del D. Lgs.n. 152/06, conformemente alle linee guida predisposte da ARPAC, approvate con D.D. n. 796/2014, atte a verificare eventuali contaminazioni delle matrici ambientali, ricadendo il sito di che trattasi nell'ambito dell'ex SIN Bacino Idrografico del Fiume Sarno, presentandone gli esiti alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno;

NOTIFICARE il presente Decreto alla ditta R.P.N. srl, con sede legale nel Comune di Nocera Inferiore, Via F.lli Buscetto n. 15 ed impianto nel Comune di Nocera Inferiore Località Fosso Imperatore Zona PIP, da custodire in uno al D.D. n. 228 del 21/12/2012 aggiornato con D.D. n. 181 del 19/09/2013, da esibire per le attività di controllo;

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Nocera Inferiore, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta